



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.D.G. n. 5165 del 18/02/2008 con cui questo Dipartimento (all'epoca Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente) - atteso l'avvenuto pagamento da parte del Gallone Giovanni delle somme dovute a favore di questa Amministrazione nonché a favore dell'Avvocatura dello Stato, giusta sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 168/2006 e successivo accordo bonario tra le parti - acconsentiva alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a favore di questo Assessorato, in forza del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Caltanissetta n. 450 del 25/11/1991, sugli immobili di proprietà di Gallone Giovanni, nato a Xxxxx il xx/xx/xxxx, specificati nel medesimo D.D.G. 5165/2008;

VISTA la nota prot. n. 16882/U.O.XXX/Staff del 20/02/2008, inviata a mezzo raccomandata e regolarmente recapitata, con cui questo Dipartimento notificava all'ing. Gallone il decreto suddetto;

VISTA la nota nota dell'Agenzia del Territorio di Enna (oggi Agenzia delle Entrate) - Reparto S.U. prot. n. 5677 del 18/08/2010 con la quale l'Agenzia chiedeva all'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta di comunicare l'eventuale rinnovo o decadenza dell'ipoteca nei tempi utili alla procedura;

VISTA la nota prot. n. 5075 del 22/03/2011 con cui l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta trasmetteva a questo Dipartimento la suddetta nota dell'Agenzia del Territorio, precisando che l'ipoteca non andava rinnovata con conseguente automatica sua cancellazione;

CONSIDERATO che questo Dipartimento archiviava dunque la pratica, nel convincimento che il mancato riscontro alla suddetta richiesta avrebbe comportato l'automatica cancellazione dell'ipoteca;

VISTA la nota pervenuta il 07/02/2018 con cui l'ing. Gallone comunicava che, avendo egli tardato a richiedere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui trattasi ed a seguito di "silenzio-assenso" di questo Assessorato, l'Agenzia delle Entrate aveva rinnovato l'iscrizione dell'ipoteca in data 07/12/2011, Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxx e comunicava che l'Agenzia richiedeva l'emissione di un atto amministrativo da parte di questo Dipartimento, al fine di procedere alla cancellazione della suddetta ipoteca;

VISTA la nota prot. n. 9580/Serv.I del 26/02/2018, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con cui questo Dipartimento comunicava all'Agenzia delle Entrate di Enna che, per quanto agli atti, nulla ostava alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale sugli immobili di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 5892 del 05/03/2018, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con cui l'Agenzia delle Entrate di Enna precisava che per procedere alla annotazione di cancellazione di una ipoteca occorre un decreto completo degli identificativi catastali degli immobili e del titolare dei diritti, nonché contenente altri dati che venivano specificati;

RITENUTO dunque di dover confermare mediante decretazione il consenso di questo Dipartimento alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui trattasi;

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, si acconsente alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a favore di questo Assessorato, in forza del decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Caltanissetta n. 450 del 25/11/1991, sugli immobili di proprietà di Gallone Giovanni, nato ad Xxxx il xx/xx/xxxx, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, appresso specificati, come da nota di iscrizione della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Xxxx n. 43 del 10/12/1991, n. Registro Generale xxxx, n. Registro Particolare xxx, iscrizione rinnovata in data 07/12/2011, Registro Particolare xxxx Registro Generale xxxx:

quota 1/1 di immobile sito nel comune di Xxxx N.C.E.U. foglio xx part. xxx sub. xx ctg. x/x e foglio xx part. xxx sub. xx ctg. x/x;

quota 1/18 di immobili siti nel comune di Xxxx N.C.E.U. foglio xx partt. xxx sub. xx, xxx sub. xx e xxx sub. xx;

ART. 2

Le incombenze relative all'annotamento di cancellazione da redigersi su supporto informatico, così come i tributi dovuti per l'iscrizione, la rinnovazione e la cancellazione dell'ipoteca giudiziale saranno a carico del debitore ing. Gallone Giovanni;

ART. 3

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014.

Il Dirigente Generale
f.to Volpes

Palermo, lì 21.03.2018